



MALAIKA - ANGELS
Associazione
Codice Fiscale: 97775260017
C.so Montecucco N.2310139 TORINO

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 14 luglio 2026 alle ore 17.30, presso la sede dell'Associazione Malaika Angels in Corso Monte Cucco 23(TO), si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Esame e approvazione del nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornato e adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni) con le variazioni richieste dal RUNTS ai fini dell'iscrizione dell'Associazione MALAIKA ANGELS nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS).**
2. **Delega al Presidente di provvedere alla registrazione e all'espletamento di tutte le formalità richieste dalla legge per il perfezionamento della pratica di iscrizione al RUNTS.**

Sono presenti, n° 7 Soci aventi diritto al voto su n° 7 Soci iscritti: **Caterina Lamanna, Giovanna De Sandre; Edmondo Gatto, Paola Gambetti, Gnoleba Hubert Zavo, Paolo Gramatica, Carlo Vaiano.**

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente Caterina Lamanna e Segretaria Paola Gambetti.

La Presidente rilevato che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero dei Soci presenti corrisponde a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea straordinaria di prima convocazione, dichiara aperta la seduta alle ore 17.30 e prende la parola per illustrare i punti del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Svolgimento dell'assemblea

Al Punto 1 -

La Presidente informa l'Assemblea dei Soci di aver preso visione delle osservazioni formulate dal SETTORE RAPPORTI CON TERZO SETTORE della REGIONE PIEMONTE- RUNTS, con le quali sono state richieste alcune modifiche allo Statuto, da apportare entro trenta giorni ai fini della sua validità e dell'iscrizione nel registro. Precisa altresì che lo Statuto adeguato secondo le modifiche richieste dal RUNTS, composto da n. 34 articoli, recepisce le modifiche



richieste dal RUNTS e che, una volta approvato dall'Assemblea, sostituirà integralmente il precedente. Lo stesso sarà quindi trasmesso, dopo registrazione e approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, al RUNTS per il completamento dell'iter di iscrizione e per i conseguenti adempimenti di competenza.

La Presidente sottolinea che tale percorso rappresenta un adempimento obbligatorio e strategico per garantire la continuità giuridica e operativa dell'Associazione, nonché per assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali in coerenza con il nuovo assetto normativo del Terzo Settore.

L'Assemblea dei Soci presa visione dello Statuto e relative modifiche apportate, delibera all'unanimità con voto positivo, esprimendo ancora una volta la volontà di configurare l'Associazione "Malaika Angels" come "Malaika Angels Altro ETS".

Al riguardo dà mandato alla Presidente di provvedere all'espletamento di tutte le formalità richieste dalla Legge, chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art.82 D:Lgs.n.117/2017) e di registro (art.26 D.Lgs. n. 105/2018) per la registrazione dell'Associazione Malaika Angels al RUNTS.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, non avendo altri argomenti da aggiungere, la Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, da parte dell'Assemblea dei soci, dichiara chiusa la riunione alle ore 18,45.

La Presidente
Caterina Lamanna

La Segretaria
Paola Gambetti

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 21/7/2026 n. 1212
Sede 3 Cod. Trib. Esercizio
Esercizio ex Art. 82 D.Lgs 117/17
IL DIRETTORE
a. Pavesi



STATUTO
MALAIKA ANGELS - ALTRO ETS
ENTE DEL TERZO SETTORE

Costituzione, denominazione, sede, durata.

Art.1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: "Malaika Angels ETS"

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore ETS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino.

L'eventuale trasferimento della sede legale, nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2. L'Associazione "MALAIKA ANGELS - ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, **non ha scopo di lucro** e non persegue fini commerciali. E' **apolitica ed aconfessionale**.

Finalità e attività

Art.3. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 comma 1lett. n), a),u),d) l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

N).Cooperazione allo sviluppo, inclusi gli interventi umanitari di aiuto alle popolazioni che versano in condizioni di povertà;

A).Attività di assistenza sanitaria, scolastica ed educativa, nonché di sostegno economico, sociale e umanitario a favore di persone e comunità in condizioni di disagio, fragilità o emarginazione, promuovendo la tutela della dignità umana, l'inclusione sociale, il diritto alla salute e all'istruzione in favore di tutti i bisognosi che vivono in condizioni di povertà e di miseria nell'ambito del territorio provinciale, regionale, nazionale, internazionale in particolare in sintonia con gli indirizzi generali delle leggi sulla "Cooperazione, con i paesi in via di sviluppo".

U).Beneficenza, sostegno a distanza, raccolta fondi, cessione gratuita di alimenti, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

D).Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Obiettivi

Art.4. L' Associazione si propone l' obiettivo di attuare, nelle forme, nei modi, e con i contenuti di volta in volta stabiliti, attività in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, quali:



- **A).stesura ed esecuzione di progetti** volti alla realizzazione e ristrutturazione di ospedali, strutture sanitarie, dispensari, ambulatori, nell'ambito della Cooperazione Internazionale (Paesi del Terzo Mondo) e in partenariato con Governi, Enti, Imprese, Associazioni ed ONG che perseguono lo stesso obiettivo, nei paesi poveri;
- B).costruzione e ristrutturazione di scuole nei paesi in via di sviluppo** per garantire a migliaia di bambini, il diritto fondamentale all'istruzione, offrendo loro le basi per un futuro migliore e la partecipazione attiva alla società.
- C).fornire aiuti umanitari**, anche in contesto emergenziale, per il contrasto alle situazioni di sottosviluppo e denutrizione, promuovendone il miglioramento.
- D).la realizzazione e gestione di orti sociali, pozzi e progetti di agricoltura** sostenibile per l'autosufficienza alimentare delle comunità locali nei paesi in via di sviluppo.
- E).L'organizzazione di corsi di formazione professionale, sanitaria e scolastica.**
- F).la stipulazione di convenzioni con:** soggetti, società, Enti Pubblici e Privati, altre Associazioni per la gestione di corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- G).la promozione** della costituzione di Enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendone l'attività e la loro adesione all'Associazione;
- H).instaurare rapporti di collaborazione** con altri organismi nazionali ed internazionali, con Associazioni, aventi tutti le stesse finalità, per lo scambio reciproco delle rispettive esperienze e per favorire i collegamenti fra i medesimi;
- I).promuovere gemellaggi ed attività di cooperazione**, per lo sviluppo culturale ed economico, non a scopo di lucro ma per perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- L). La promozione di raccolte pubbliche di fondi e donazioni da destinare ai progetti sopra indicati.**

Attività

Art.5. Per il raggiungimento e i suoi scopi l'Associazione potrà inoltre: **svolgere attività pubblicistiche, editoriali** o qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre nei limiti dello scopo dell'Associazione, nonché **promuovere ed attuare attività di** informazione, di educazione allo sviluppo ed alla interculturalità, **organizzando corsi, conferenze, mostre, esibizioni, riunioni, spettacoli; promuovendo relazioni, alleanze** e qualsiasi altro tipo di accordo, anche per la predisposizione e la realizzazione di progetti comuni, con Associazioni, Istituzioni, Persone Giuridiche o fisiche, nell'ambito del territorio provinciale, regionale, nazionale e all'estero;

• **Collaborando con altri Enti, pubblici e privati, con Associazioni anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionali;**

• **Acquistando, vendendo, prendendo in locazione e permutando** beni immobili e mobili, che siano considerati necessari per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

• **Organizzando eventi occasionali** per raccolta fondi che non abbiano finalità commerciali

è fatto divieto all'Associazione o Ente di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle accessorie e ad esse strettamente connesse.

5.1. Ai sensi dell'art. 6 del D.L.gs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, a condizione che l'organo di amministrazione ne documenti il carattere strumentale nell'ambito del bilancio.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

5.2. L'Associazione può promuovere e organizzare raccolte pubbliche di fondi anche mediante sollecitazione attraverso mezzo postale, internet, telefono o attraverso la cessione di erogazioni di beni in conformità dell'art. 7 del D.L.gs. 117/2017.

5.3. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.



Art.6. I Soci si distinguono in:

1). **Soci Fondatori:** sono le persone fisiche, che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione "Malaika Angels ONLUS". Tale qualifica per le persone fisiche è vitalizia e non è trasmissibile.

2). **Soci Ordinari:** che entrano successivamente e partecipano attivamente alla vita dell'Associazione.: **possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione** mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

3). **Soci onorari:** sono Persone fisiche o giuridiche che ricevono la qualifica per meriti particolari. Generalmente **non hanno diritto di voto e non pagano la quota.**

Art.7. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
L'adesione del Socio è annotata nel libro Soci.

Art.8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi **entro 60 giorni**. In questo caso l'aspirante socio **entro 60 giorni** ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei Soci

Art.9. I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

9.1. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

9.2. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

9.3. I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

9.4. I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di Socio

Art.10. La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.



Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art.11. Sono Volontari, gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per responsabilità civile verso terzi.

I Soci Volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art.12. Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.13. Sono Organi dell'Associazione:

- A). l'Assemblea dei Soci;**
- B). il Consiglio Direttivo;**
- C). l'Organo di Controllo, laddove eletto;**
- D). il Revisore dei Conti, laddove eletto.**

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea dei Soci

Art.14. L'Assemblea dei Soci è un Organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.



L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art.15. L'Assemblea, è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., o consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, telefono, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

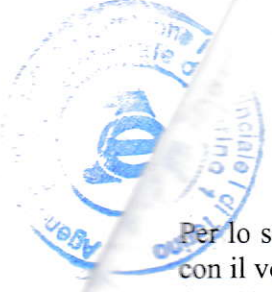
Art.16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il Bilancio;
- approva il Bilancio Sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di Socio nei casi a), b), c) e d) di cui all'art. 10;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art.17. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art.18. Per le modifiche statutarie, la fusione, la scissione e la trasformazione l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.19. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. **Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.** Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art.20. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto Costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, **l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena** che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art.21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale **almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail, a mano, telefonicamente o con altra via telematica** inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- **elegge** tra i propri componenti il Presidente;
- **elegge** tra i propri componenti il Vice Presidente;
- **elegge** il Tesoriere e il Segretario;
- **attua** tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- **cura** l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- **predispone e propone** all'Assemblea il programma annuale di attività;
- **individua** le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- **predispone** annualmente il Bilancio d'Esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- 
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il Bilancio Sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi Sociali;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine alla perdita dello Status di Socio.

22.1. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art.23. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

- 1. Ha la Rappresentanza Legale** sia in giudizio che di fronte a terzi;
- 2. Assicura lo svolgimento** di tutti gli adempimenti amministrativi e legali attinenti alla vita dell'Associazione;
- 3. Può porre in essere, senza il consenso del Consiglio Direttivo,** solamente atti di ordinaria amministrazione;
- 4. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.**
- 5. Può essere autorizzato a curare** la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione. Ove si ritenga al Presidente può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, trasferire denaro in altri paesi per il conseguimento e la realizzazione dei progetti, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
- 6. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci** con procura generale, in caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.
- 7. Il Presidente convoca principalmente:**
 - A). il Consiglio Direttivo:** ne presiede le riunioni e coordina l'attuazione delle decisioni.
 - B). l'Assemblea dei Soci:** convoca ordinariamente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, e straordinariamente quando necessario per questioni importanti come le modifiche statutarie.
- 8. Può delegare parte dei suoi poteri** ad altri Consiglieri o Soci, con procura generale o in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.
- 9. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza** sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
- 10. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci fra i membri del Consiglio Direttivo.**
Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Presidente verrà nominato dal Consiglio Direttivo.
- 11. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.**



Il Tesoriere

Art.24. Al Tesoriere spetta il compito di assistere e sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Al Tesoriere sono attribuiti i seguenti compiti:

1.sovrintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge e alla gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge;

2.sovrintendere alla attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;

3.illustrare il bilancio annuale all'Assemblea dei Soci;

4.assicurare la corretta pubblicità dei bilanci dell'Associazione, tenere e aggiornare i libri contabili, predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Segretario

Art.25. Il Segretario è l'Organo incaricato della redazione, tenuta e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e di ogni altro Organo Collegiale dell'Ente, nonché dello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative previste dallo Statuto o attribuitegli dagli organi sociali.

25.1. Qualora il Segretario sia assente, impedito o non nominato, **il Presidente dell'Organo Collegiale nomina, per la singola seduta, un Socio quale segretario verbalizzante,** anche diverso dai Soci Fondatori, **senza che ciò comporti attribuzione stabile della carica.**

25.2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conserva piena validità ed efficacia ai fini statutari e di legge.

L'Organo di controllo

Art.26. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

26.1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo

e contabile e sul suo concreto funzionamento.

26.2. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

26.3. L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del **D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.** In tal caso l'Organo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.



Revisore Legale dei Conti

Art.27. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, **l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti** o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Esercizio Sociale e Bilancio

Art.28. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

28.1. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a euro 300.000,00** il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

28.2. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **non superiori a euro 60.000,00** il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Patrimonio

Art.29. Le entrate dell'Associazione e il Patrimonio Sociale dell'Associazione sono costituiti:

- A). dalle quote associative degli aderenti;
- B). da rimborsi derivanti da convenzioni, da redditi patrimoniali; da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.
- C). da erogazioni o lasciti mobili o immobili da parte di enti o privati, da beni mobili ed immobili acquistati.;
- D). da libere donazioni, da contributi e sovvenzioni ricevuti da Soci, da privati cittadini, da Istituzioni ed Enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività, da Organismi Nazionali, dallo Stato, Istituti Bancari, Enti e Organismi internazionali, Governi, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- E). da attività di raccolta fondi;
- F). da donazioni e lasciti testamentari;
- G). rendite patrimoniali;
- H). da eventuali fondi di riserva, costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- I). dagli avanzi derivanti da attività istituzionali;
- L). da quote di imposte o tasse che per legge siano destinati a sostegno delle Associazioni o delle Organizzazioni di utilità sociale;
- M). da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di Istituzioni Pubbliche e Private, Enti Locali, Persone Fisiche, Persone Giuridiche e da contributi, sussidi ed elargizioni;
- N). da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- O). da proventi derivanti da corsi, vendita libri, opere o prodotti dei Soci, da cene, pranzi o iniziative di privati senza limiti di frequenza, cene o iniziative organizzate dall'Associazione quali



mercantili e attività hobbistiche occasionali organizzati con frequenza limitata, da destinarsi esclusivamente alla realizzazione dei progetti o delle finalità istituzionali;
P). da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

29.1. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività previste dallo Statuto.

29.2. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, **utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali** durante la vita dell'Associazione, **salvo che** la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni per la realizzazione di progetti condivisi: Al riguardo **le somme distribuite non possono in alcun modo costituire utili o compensi personali**. Devono essere interamente destinate esclusivamente per scopi sociali e di pubblica utilità.

29.3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Libri Sociali

Art.30. I Libri Sociali sono costituiti dal:

A) Registro dei Soci;

B) Registro dei volontari;

D) Registro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti i verbali redatti

E) Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e Trasparenza

Art.31. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro Soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.
Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio Sociale e Informativa Sociale

Art.32. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione **dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa** cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) **gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi** a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione dei Beni

Art.33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.



In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore, aventi le stesse finalità.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

Norma finale

Art.34. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.